



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI
PER IL PERIODO 01/09/2023 – 30/06/2027
CON EVENTUALE RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2027 - 30/06/2029

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la gestione della palestra Don Andreoli e relativi spogliatoi, ubicati in via Terraglio di fronte al parco Don Andreoli a Rubiera.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/09/2023 al 30/06/2027.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo, previsto dall'art. 35, c. 4 del Dlgs n. 50/2016, per un ulteriore periodo massimo di due anni dal 01/07/2027 – 30/06/2029. Tale facoltà dovrà essere comunicata al soggetto gestore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

L'ente si riserva inoltre la facoltà, se necessario, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo previsto per la gestione dell'impianto in oggetto, per il periodo dal 01/09/2023 al 30/06/2027, è stato definito come indicato nel seguente del presente articolo.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto (comprensivo dell'eventuale rinnovo e dell'eventuale proroga), è pari a:

Importi iva esclusa se dovuta per legge

	Periodo 1/09/2023- 30/06/2027 (46 mesi)	Eventuale rinnovo due anni	Eventuale proroga 6 mesi	Valore complessivo (art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016)
Importo base di gara	€ 80.883,33	€ 42.200,00	€ 10.550,00	€ 133.633,33
Oneri di sicurezza (non ribassabili)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo totale	€ 80.883,33	€ 42.200,00	€ 10.550,00	€ 133.633,33
Di cui Costi manodopera	€ 55.813,33	€ 29.120,00	€ 7.280,00	€ 92.213,33

Tale corrispettivo, che verrà determinato nel suo preciso importo a seguito dell'aggiudicazione, verrà liquidato a seguito di presentazione di fatture trimestrali.



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato dall'ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al gestore. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.

La liquidazione verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal 1/07/2024, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

ART. 4 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (art. 103 del del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Rientrano negli oneri a carico del gestore:

- a) l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti;
- b) la custodia giornaliera non continuativa ma frequente degli impianti che garantisca da manomissioni, sottrazioni e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi;
- c) il controllo del funzionamento degli impianti idrici e degli impianti di illuminazione;
- d) il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti;
- e) la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini secondo le norme concordate con il Comune;
- f) la garanzia del rispetto del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi al coperto;
- g) la comunicazione settimanale all'ufficio Sport del Comune di eventuali presenze non calendarizzate e del non utilizzo di spazi assegnati ad inizio stagione da parte delle società/associazioni sportive assegnatarie;
- h) la pulizia giornaliera della palestra e degli spogliatoi annessi;
- i) l'impegno a segnalare tempestivamente ogni eventuale svolgimento non corretto delle diverse attività o la necessità di intervenire sugli impianti e le attrezzature che non presentino più i requisiti di efficienza, comunicando qualsiasi circostanza all'Ufficio Sport del Comune;
- j) l'accensione e lo spegnimento dei fari in fase serale;
- k) la tenuta in consegna degli attrezzi di proprietà del Comune, permettendone l'uso per l'espletamento delle attività e l'asportazione delle stesse dai locali solo con la prescritta autorizzazione del Comune;
- l) la tenuta in efficienza dei defibrillatori, controllando periodicamente il livello di carica delle batterie e la scadenza delle piastre, la cui sostituzione è a carico del Gestore;



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

- m) la tariffa rifiuti;
- n) le piccole manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari.
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti piccoli interventi in riferimento a:
- tinteggiature interne;
 - riparazione e sostituzione di rubinetterie;
 - cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione.
- Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti sotto l'osservanza delle direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il Gestore si obbliga a mantenere, in ogni caso, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare all'Amministrazione Comunale in perfetto stato di funzionalità al termine del contratto.

Il servizio di custodia dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento.
Solo in casi eccezionali, il Comune può assumersi la responsabilità di procedere all'utilizzo dell'impianto, senza la presenza del custode, previa attuazione delle procedure che garantiscano le parti in oggetto.
Qualora il gestore sia chiamato ad assumere decisioni in merito all'utilizzo degli impianti, con modalità non contemplate dal presente capitolato, deve procedere a contattare l'Ufficio Sport.
Il gestore espleta i compiti riferiti al servizio di gestione mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie o comunque nella propria, legittima disponibilità (concessione d'uso o noleggio).
Il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività sportive è a carico delle società, associazioni, gruppi che utilizzano gli impianti.

Il servizio è richiesto indicativamente dall'inizio del mese di settembre fino alla fine di maggio/ prima settimana di giugno di ogni stagione sportiva.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

- a) la definizione del calendario di utilizzo annuale degli impianti da parte delle associazioni/società calcistiche amatoriali e non;
- b) il controllo e la verifica sulla gestione e conduzione dell'impianto;
- c) le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi e le manutenzioni straordinarie, ulteriori rispetto a quelle concordate e assunte in carico dal Gestore;
- d) la gestione della centrale termica inteso come affidamento al terzo responsabile della gestione, manutenzione e conduzione e relativi adempimenti;
- e) la verifica periodica degli impianti elettrici, di messa a terra, estintori;
- f) le utenze relative agli impianti, ad esclusione della tariffa rifiuti, che rimane in carico al gestore.

ART. 7 – ACCESSO ALL'IMPIANTO

L'accesso alla palestra Don Andreoli per le attività scolastiche ed extrascolastiche e per lo svolgimento delle attività da parte delle associazioni sportive deve essere garantita nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- dal **LUNEDÌ** al **VENERDÌ** - dalle ore 8.00 alle ore 23.00 sulla base delle richieste presentate all'Ufficio Sport del Comune dalle diverse società sportive o gruppi organizzati e scuole;
- il **SABATO**, la **DOMENICA** e i **FESTIVI** per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

Il Comune può richiedere inoltre la presenza del custode anche in orari non ufficialmente prestabiliti o prevedere periodi di apertura antimeridiana concordati con il gestore.

La struttura rimarrà chiusa per la durata indicativa di tre mesi nel periodo estivo, salvo modifiche relative agli utilizzi che verranno comunicate per tempo al gestore. A titolo esemplificativo la palestra potrebbe essere messa a disposizione per l'organizzazione di centri estivi, previa autorizzazione del Comune.



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

Le prenotazioni per l'utilizzo della palestra vengono gestite dall'ufficio Sport del Comune di Rubiera, e vengono comunicate al gestore per garantire l'apertura degli accessi.

E' previsto l'utilizzo dell'impianto da parte delle scuole comunali e statali del territorio comunale, come da convenzione stipulata tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di Rubiera. Tale utilizzo è previsto indicativamente per la durata del calendario scolastico, indicativamente dalla metà di settembre al 30 giugno, in orario antimeridiano dal lunedì al sabato.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Nei momenti in cui è attivo il servizio di custodia, il gestore è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in gestione.

A tal fine il "Gestore" presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Rimane in carico alle società sportive che utilizzano gli impianti la responsabilità per eventuali incidenti determinati da un uso scorretto o dell'impianto o delle attrezzature o da qualsiasi azione non contemplata nei casi precedenti.

Inoltre il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 9 - SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008, dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio), nonché tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

In relazione al servizio oggetto dell'appalto non si rilevano interferenze che rendano necessario procedere alla redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Nel caso in cui dovessero emergere interferenze a seguito dell'aggiudicazione, si provvederà a predisporre il DUVRI prima dell'avvio del contratto.

I costi della sicurezza da interferenze sono pertanto stimati pari a zero.

ART. 10 – SUBAPPALTO

Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di gestione. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell'art 105 del D.Lgs. 50/2016. Il gestore deve indicare in sede di gara le parti di servizio che intende subappaltare.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice.

ART. - 11 NORME ANTIPEDOFILIA

Il gestore si obbliga a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che ha inserito il seguente articolo 25-bis "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" nel d.p.r. 313/2002. Tale norma dispone: "1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'eventuale violazione degli obblighi previsti dalla normativa citata configura una grave violazione del contratto in essere con l'Amministrazione, che comporterà la risoluzione del medesimo.

ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si intendono, in via esemplificativa, i CCNL di settore, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, il personale impiegato nell'appalto da parte dell'operatore uscente risulta il seguente:

- contratto collettivo di lavoro applicato CCNL degli impianti e delle attività sportive profit e no profit



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

- operaio/custode a tempo indeterminato – livello 6° - assenza di scatti di anzianità - ore settimanali contrattuali 35
- nessun lavoratore assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per tutto quanto non previsto, si applicano le Linee Guida ANAC n. 13.

ART. 13 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero accertate inadempienze rispetto a quanto previsto a carico del gestore dal presente capitolato, l'ente invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'ente, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali, che verranno dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo o sulla cauzione:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione.

L'applicazione di qualsiasi tipo di penali tra quelle sopra indicate non precluderà il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti in conseguenza di inadempienze e/o violazioni delle norme contrattuali.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.



APPALTO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DON ANDREOLI

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, previa comunicazione scritta all'aggiudicatario, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, al gestore è dovuto solo il compenso previsto per i servizi svolti fino a quel momento, ferma la rifusione di eventuali danni derivanti all'ente e agli utenti per la cessazione o modifica del servizio a seguito della predetta risoluzione per colpa della ditta.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il "Comune", ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, informa il "Gestore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà redatto e stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.